



COMUNE DI CHIETI

Codice Fiscale 00098000698

Tel. 0871 3411 - PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it

Prot. 40713

Chieti, li - 7 LUG. 2017

ORDINANZA N. 145 DEL - 7 LUG. 2017

OGGETTO: Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione della manifestazione pubblica denominata "Maltattack 2017"

IL SINDACO

premessso che

- come di consueto, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico in città;
- la gestione di tali eventi, talvolta iniziative di notevole attrattiva e richiamo per il pubblico, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e di sicurezza al fine di evitare episodi di disturbo della quiete e atti di vandalismo;

richiamata la circolare emanata del Prefetto di Chieti con nota prot. 40768 del 30-06-2017, in cui vengono riassunte alcune indicazioni operative emerse nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 giugno u.s. relativamente alla gestione sotto il profilo della sicurezza dell'imminente manifestazione denominata "Maltattack", che si terrà a Chieti nei giorni 7 e 8 luglio;

dato atto che già nelle direttive emanate dal Capo della Polizia con circolare n. 555/OP/0001991/2017/1, trasmesse in stralcio dalla locale Prefettura con nota prot. 36123 del 12-06-2017, l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattine viene menzionata tra le misure atte a garantire, in occasione di manifestazioni pubbliche, l'integrazione tra esigenze di tutela della sicurezza e della incolumità personale;

ricordato che già in altre occasioni sono state adottate da questa amministrazione misure analoghe di limitazione e regolamentazione della somministrazioni di bevande alcoliche in occasione di raduni e manifestazioni;

condivisa l'esigenza di intervenire in tal senso anche in occasione dell'evento "Maltattack", in ragione del grave pericolo che la presenza e la dispersione di contenitori in vetro ed alluminio può cagionare ai presenti e ai residenti, a causa della concentrazione di un alto numero di persone in uno spazio ristretto o delimitati;

dato atto che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

vista la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

richiamato inoltre l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

rilevato pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configuranti ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

considerato che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

dato atto che con Ordinanza del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità n. 258/T.V. del 04-07-2017, attraverso i provvedimenti di divieto di sosta e d'interdizione al traffico, è stata delimitata come area di svolgimento della manifestazione quella ricompresa tra i seguenti tratti viari:

- via Arniense dall'intersezione con via Nicola da Guardiagrele all'intersezione con via dei Crociferi;
- Piazza Matteotti;
- Corso Marrucino dall'intersezione con p.zza Valignani all'intersezione con via Arniense;
- via Pollione, via Arcivescovado, p.zza San Giustino;
- via San Michele (tratto compreso tra l'intersezione con via S. Antonio Abate)

visti:

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

per le ragioni in premessa, a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana

che dalle ore 19,30 del 7 luglio alle ore 3.00 del 8 luglio c.a. e dalle 19,30 del 8 luglio alla ore 3,00 del 9 luglio c.a., in Piazza Malta e nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento della manifestazione denominata " Maltattack 2017", come individuate dall'Ordinanza del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità n. 258/T.V. del 04-07-2017 e sopra dettagliate, e nelle loro immediate vicinanze, sia fatto divieto a chiunque;

1. di introdurre e/o consumare bevande in contenitori di vetro e in lattine;
2. di vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici

Il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nelle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi e delle attività artigianali legittimamente autorizzate ad occupazioni di suolo pubblico non temporanee;

AVVISA CHE

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2^ violazione, Euro 300 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981

MANDA

all'Ufficio dei Messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale e sulla stampa quotidiana locale, Verrà inoltre trasmessa per opportuna conoscenza alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale

Il Sindaco
Avv. Umberto Di Primio

